



**TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA**  
**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IVREA**  
**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA**  
**AIAF SEZ. DI IVREA**

PROTOCOLLO D'INTESA PER TRATTAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI MEDIANTE  
 SCAMBIO DI NOTE SCRITTE E COLLEGAMENTI DA REMOTO  
 ex artt. 221, D.L. 34/2020 e 23, D.L. 137/2020

INDICE

<b>Premessa generale</b> .....	3
<b>Titolo 1 - Udienze civili tramite trattazione scritta</b> .....	3
Premessa .....	3
Capo 1 - Attività del giudice, dei difensori e della cancelleria .....	4
Capo 2 - Contenzioso in materia di famiglia .....	5
<b>Titolo 2 - Udienze civili tramite collegamento da remoto</b> .....	7
Premessa .....	7
Capo 1 - Attività del giudice, dei difensori e della cancelleria .....	8
Capo 2 - Giudizi di interdizione.....	9
<b>Titolo 3 - Disposizioni di chiusura sulla gestione delle udienze civili</b> .....	9

**Visto** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*) convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

**Visto** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (*“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*) e in particolare l'art. 1, che, modificando l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;

**Visto** il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (*“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*), che agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga a quanto disposto dall'art.

221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

**Rilevato** che, in forza delle disposizioni suindicate, il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 è stato prorogato al 31 gennaio 2021 e rilevato altresì che la situazione epidemiologica è in costante evoluzione, considerato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**Vista** la delibera adottata dall'Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 4 novembre 2020 in ordine alla pratica num. 585/VV/2020 – Emergenza Covid – Linee guida agli uffici giudiziari, nonché la delibera (ivi richiamata) adottata dal Consiglio nella seduta dell'11 maggio 2016 (*“Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari – rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti”*);

**Considerato** che, con la summenzionata delibera del 4 novembre 2020, il CSM – con specifico riferimento al settore civile – ha raccomandato ai dirigenti degli uffici: a) di invitare i magistrati a valutare l'opportunità di disporre, nei casi rispettivamente previsti dalla legge, lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti da remoto (tramite gli applicativi messi a disposizione dalla D.G.S.I.A.) e la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (udienze a c.d. trattazione scritta), quali istituti idonei ad assicurare la riduzione di forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia; b) di promuovere, per la finalità di cui alla lettera a), la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo ovvero modalità condivise della gestione dell'udienza a trattazione scritta;

**Considerato** che il Direttore Generale D.G.S.I.A. ha emesso, in attuazione della legislazione emergenziale, il provvedimento del 21/5/2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi “Skype for Business” e “Teams”, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Visto l'ordine di servizio n. 37 del 16/11/2020, con il quale il Presidente del Tribunale, rivolgendosi ai magistrati della sezione civile, ha ribadito *“l'invito ad utilizzare per quanto possibile le modalità d'udienza alternativa, particolare ... e da remoto”*;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

## PREMESSA GENERALE

Il presente protocollo, destinato a dispiegare efficacia dalla sua sottoscrizione fino alla cessazione del periodo emergenziale (fermo restando il termine del 30/4/2021 ai fini di cui agli artt. 2 e 3 del Titolo I, Capo I), contiene indicazioni sulle modalità per la trattazione delle udienze civili mediante deposito telematico di note scritte e collegamenti da remoto, nonché su altri aspetti che le parti hanno ritenuto opportuno regolamentare espressamente nell'ottica di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Il protocollo intende dare attuazione alla sopra citata delibera plenaria del 4/11/2020 del Consiglio Superiore della Magistratura e, in linea con quanto ivi previsto, è stato predisposto all'esito di una proficua interlocuzione dell'Ufficio con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea e con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea.

Il risultato è che nel periodo emergenziale, ricorrendone i presupposti, presso il Tribunale di Ivrea verrà celebrata udienza secondo entrambe le modalità alternative oggi delineate dall'art. 221, D.L. 34/2020 e – con specifico riferimento al contenzioso in materia di famiglia – dall'art. 23, comma 6, D.L. 137/2020; ciò al fine di evitare arretrati e inattività – e più in radice al fine di rendere operativo il Servizio Giustizia nel Paese – sulla base di un corpo organico di articolate previsioni.

### *Titolo 1*

## **UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA**

### *Premessa*

Ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. 34/2020, richiamato dall'art. 23, comma 1, D.L. 137/2020, *“Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”*.

Il comma 8 del medesimo articolo prevede quanto segue: “*In luogo dell’udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio ai sensi dell’articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all’inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico*”.

## **Capo 1**

### **Attività del giudice, dei difensori e della cancelleria**

1. In ossequio al disposto del sopra citato art. 221, comma 4, D.L. 34/2020, sarà possibile adottare questa modalità di trattazione per il solo svolgimento delle udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e dal CTU.
2. Il termine finale previsto dalla legislazione emergenziale (ad oggi, 31/1/2021) varrà solo per l’emissione del provvedimento con cui il giudice disporrà la trattazione scritta, nel senso che il provvedimento dovrà essere emesso entro il predetto termine, ma l’udienza potrà essere celebrata con trattazione scritta anche successivamente alla data indicata dal legislatore, purché entro il 30/4/2021.
3. Nell’ipotesi in cui il termine finale del 31/1/2021 dovesse essere prorogato, il provvedimento con cui il giudice disporrà la trattazione scritta potrà essere emesso entro la nuova data indicata dal legislatore, fermo restando il limite del 30/4/2021 per la celebrazione dell’udienza con la modalità alternativa.
4. Quanto previsto negli artt. 1, 2 e 3 vale non solo per le udienze ancora da fissare, ma anche per quelle già fissate “in presenza” nel periodo compreso tra la data di approvazione del presente protocollo e il 30/4/2021, purché il decreto di “conversione del rito” venga adottato entro il 31/1/2021 o comunque entro la nuova data eventualmente indicata dal legislatore quale termine finale del periodo emergenziale.
5. Nel provvedimento di fissazione dell’udienza secondo la modalità della trattazione scritta (decreto di fissazione della prima udienza o di “conversione del rito”), il giudice specificherà che le deduzioni difensive eccedenti il contenuto fisiologico delle “note scritte” – così come delineato dalla disposizione citata in premessa – non verranno prese in considerazione.
6. La prima udienza di comparizione e trattazione *ex art. 183 c.p.c.* potrà essere celebrata mediante trattazione scritta (perché una contraria previsione pattizia sarebbe *contra legem*), ma, visto che il convenuto ha la facoltà di costituirsi fino all’udienza (benché solo in forma telematica, alla luce dell’art. 221, comma 3, D.L. 34/2020), il giudice – qualora ciò accada – rinverrà la causa ad altra data per i medesimi incumbenti. In tal caso, il difensore del convenuto costituitosi *in limine litis* in forma

telematica ed eventualmente comparso di persona in udienza si limiterà a prendere atto del rinvio. La nuova udienza ex art. 183 c.p.c. verrà fissata al più presto, compatibilmente con il carico del ruolo del giudice titolare del fascicolo.

7. Quanto all'incombente di "ammissione prove", il giudice potrà alternativamente fissare un'apposita udienza (come da prassi consolidata) oppure fare applicazione dell'art. 183, comma 7, c.p.c., secondo cui è possibile provvedere sulle richieste istruttorie anche "mediante ordinanza emanata fuori udienza", la quale "deve essere pronunciata entro trenta giorni" dalla scadenza del terzo termine di cui al precedente comma. Nell'ipotesi in cui il giudice opti per tale modulo procedurale, la scadenza del terzo termine – per mera finzione legata a esigenze di cancelleria – terrà luogo dell'udienza effettiva e in corrispondenza della stessa data verrà indicata sul SICID un'udienza "virtuale" o "figurata". Alla scadenza del terzo termine (o a breve distanza temporale da tale scadenza, ma comunque senza indugio), onde evitare che i termini per il deposito dell'ordinanza siano calcolati dal SICID a decorrere dall'udienza di assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice adotterà un provvedimento con il quale darà semplicemente atto che i predetti termini sono compiutamente decorsi e specificherà che, valutate le istanze istruttorie delle parti, verrà adottata nel termine di legge l'ordinanza di cui al settimo comma del medesimo articolo. Siffatto provvedimento (verbale di udienza "virtuale" o "figurata"), da comunicarsi alle parti costituite tramite PEC, verrà scaricato dalla cancelleria nel fascicolo telematico e da quel momento lo stato del fascicolo muterà, nel senso che esso risulterà trattenuto a riserva. Eventuali deduzioni istruttorie formulate tardivamente nella terza memoria verranno considerate inammissibili anche in difetto di puntuale eccezione di parte (di regola sollevata nel corso dell'udienza di "ammissione prove"), in ossequio al fondamentale principio per cui le preclusioni previste dal codice di procedura civile riposano sul c.d. "ordine pubblico processuale" e pertanto sono sottratte alla disponibilità non solo delle parti, ma anche del giudice.

## Capo 2

### *Contenzioso in materia di famiglia*

1. Con specifico riferimento al contenzioso in materia di famiglia, le parti prendono atto delle disposizioni contenute nell'art. 23, comma 6, D.L. 137/2020, secondo il quale: "Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel

*caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare".*

2. Le disposizioni legislative sopra riportate e quelle pattizie di cui al presente Capo si applicheranno ai seguenti procedimenti, qualora le parti siano assistite da difensore:

- separazioni consensuali e richieste di modifiche alle condizioni di separazione formulate congiuntamente (art. 710 c.p.c.);
- divorzi su domanda congiunta e richieste di modifiche alle condizioni di divorzio formulate congiuntamente (art. 9 legge 898/1970).

3. Onde evitare la moltiplicazione dei depositi telematici (e il conseguente aggravio per la cancelleria), le dichiarazioni di cui all'ultima parte dell'art. 23, comma 6, D.L. 137/2020 – che dovranno ricalcare fedelmente il tenore del dettato legislativo e saranno sottoscritte personalmente dalle parti – verranno depositate in forma telematica unitamente al ricorso, cosicché il giudice assegnatario del fascicolo potrà disporre la trattazione scritta senza dover attendere una successiva manifestazione di volontà. Resta però ferma, per la parte che abbia mutato avviso rispetto alla celebrazione dell'udienza con modalità cartolare, la facoltà di depositare in forma telematica, entro 15 giorni prima dell'udienza figurata, una dichiarazione sottoscritta personalmente con cui la stessa parte comunicherà il suo contrario intendimento.

4. Qualora – nell'ipotesi di consensualizzazione intervenuta nell'ambito di un giudizio contenzioso – il giudice istruttore fissi l'udienza per la precisazione delle conclusioni secondo la modalità della trattazione scritta, non si renderà necessario il deposito delle dichiarazioni di cui all'art. 23, comma 6, D.L. 137/2020, e si applicheranno le disposizioni di cui al Titolo 1, Capo 1 del presente protocollo.

5. Nelle separazioni giudiziali, fase udienza presidenziale, in caso di consensualizzazione, le parti, confermando la volontà di non volersi riconciliare, potranno depositare richiesta di mutamento del rito, dichiarazione di conoscenza delle norme che consentono la partecipazione all'udienza e di libera rinuncia a comparire, unitamente alle conclusioni congiunte allegate a brevi note di udienza dei difensori. Il presidente, confermata o rinviata l'udienza in modalità cartolare, darà corso ai provvedimenti conseguenti.

6. Più in generale, tutte le disposizioni di cui al Titolo 1, Capo 1 del presente protocollo troveranno applicazione anche ai giudizi in materia di famiglia, ove non derogate dalle disposizioni speciali di cui al presente Capo.

## Titolo 2

### UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO

#### Premessa

L'art. 221, comma 6, D.L. 34/2020 (richiamato dall'art. 23, comma 1, D.L. 137/2020) prevede quanto segue: *“La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”*.

Il comma 7 del medesimo articolo stabilisce quanto segue: *“Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”*.

L'art. 23, comma 7, D.L. 137/2020 precisa che, *“In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario”*.

In ossequio al provvedimento D.G.S.I.A. citato nella premessa generale, la celebrazione delle udienze da remoto avverrà utilizzando l'applicativo "Teams" di Microsoft.

## **Capo 1**

### ***Attività del giudice, dei difensori e della cancelleria***

1. La trattazione da remoto verrà disposta dal giudice in presenza dei presupposti previsti dalle disposizioni citate nella premessa del presente Titolo. La cancelleria provvederà ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".
2. Trovano applicazione anche all'udienza da remoto le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 del Titolo 1, Capo 1 del presente protocollo.
3. In udienza il giudice darà atto delle dichiarazioni di identità dei difensori presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale o scritta) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, co-difensori, praticanti avvocati). Il giudice darà altresì atto a verbale delle dichiarazioni rese dalle parti e dai difensori relativamente: 1) all'assenza di collegamenti in corso con soggetti non legittimati; 2) al fatto che nel luogo ove avviene il collegamento non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati.
4. Il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione da parte della cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il *link* di collegamento.
5. Il giudice, gli avvocati e le parti (che per espressa disposizione legislativa non potranno collegarsi da un luogo diverso dallo studio del loro difensore) dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio – eventualmente anche (per silenziare i rumori di sottofondo) avvalendosi della funzione di "Teams" che consente la disattivazione dell'audio di tutti i partecipanti – dando la parola ai difensori o alle parti.
6. È vietata la registrazione video e/o audio dell'udienza o di parte di essa con qualsiasi strumento.
7. La gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal giudice o dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il cancelliere stesso, utilizzando la "Consolle d'udienza", potrà curare la verbalizzazione.
8. I difensori, previa autorizzazione del giudice, potranno esibire in udienza i documenti di cui non sia stato possibile il precedente deposito telematico. Ciò avverrà mediante l'uso della funzione di "Teams" che consente la condivisione dello schermo. Si tratta per l'appunto di mera esibizione, da

regolarizzare successivamente a mezzo di formale deposito dei documenti nel rispetto della normativa sul PCT.

9. In caso di malfunzionamenti e disconnessioni con successiva impossibilità di ripristino perdurante per 15 minuti consecutivi, il giudice differirà l'udienza, disponendo che la cancelleria dia comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il rinvio.

10. Al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale: 1) di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio; 2) che lo svolgimento dell'udienza mediante "Teams" è avvenuto regolarmente.

11. Inoltre al termine dell'udienza il giudice darà lettura del verbale, eventualmente con contestuale condivisione della finestra del redattore del verbale in Consolle (condivisione che potrà avvenire in qualsiasi momento anche nel corso dell'udienza stessa).

12. In caso di udienza che preveda la discussione seguita dalla decisione previa camera di consiglio con successiva lettura del provvedimento, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (con ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei difensori, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto per la lettura del dispositivo o della sentenza. I difensori potranno chiedere al giudice di essere dispensati dal presenziare alla lettura.

## *Capo 2*

### *Giudizi di interdizione*

1. Non sarà possibile celebrare da remoto le udienze relative ai procedimenti di interdizione, fatti i salvi i casi di eccezionale necessità e urgenza, ove si renda necessario procedere all'audizione delle persone ospitate all'interno di RSA o strutture ospedaliere. In tali ipotesi l'audizione verrà effettuata tramite l'applicativo "Teams", a condizione che sia possibile espletare l'incombente in presenza del direttore della struttura – o di un suo delegato – che possa attestare l'identità dell'interdicendo e assicurare la fattibilità tecnica del collegamento nonché il regolare svolgimento dell'esame.

## *Titolo 3*

### *DISPOSIZIONI DI CHIUSURA SULLA GESTIONE DELLE UDIENZE CIVILI*

1. Come espressamente disposto dal Presidente del Tribunale con l'ordine di servizio n. 37 del 16/11/2020, i magistrati – stante l'emergenza sanitaria tuttora in atto – sono invitati a valutare con particolare sensibilità e attenzione le richieste di differimento e le assenze di professionisti, parti e

testimoni, evitando di fare ricorso a meccanismi sanzionatori processuali e all'accompagnamento coattivo in presenza di situazioni riconducibili a problematiche inerenti alla grave situazione pandemica.

2. L'impedimento del difensore dovrà essere rappresentato e documentato dall'interessato mediante apposita istanza, da depositarsi in forma telematica con congruo anticipo rispetto all'udienza (ove ciò sia possibile). Tra le fattispecie di impedimento rientra la situazione del difensore in isolamento fiduciario. Rispetto a questa e ad altre situazioni, valutate le circostanze del caso concreto (e in particolare la natura dell'incombente, tale da richiedere la necessaria presenza dell'avvocato titolare) e riscontrata la situazione di impedimento, il giudice rinverrà la causa ad altra data.

3. Nell'ipotesi in cui l'attore intenda depositare in cancelleria supporti informatici contenenti *files* con estensioni diverse da quelle espressamente contemplate dall'art. 13 delle "specifiche tecniche" di cui al Provvedimento DGSIA 16/4/2014, egli dovrà chiedere una specifica autorizzazione al giudice, il quale, ricorrendone i presupposti, autorizzerà il deposito del supporto e delle copie per le controparti. Qualora il convenuto – onde approntare la propria linea difensiva – voglia esaminare i *files* prima della sua costituzione in giudizio, depositerà nel fascicolo telematico una specifica istanza in tal senso. La cancelleria sottoporrà la questione al giudice e quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, autorizzerà la cancelleria a consegnare al convenuto non costituito una copia del supporto depositato dall'attore.

Ivrea, li 17.12.2020

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

referente AIAF sezione di Ivrea